

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Generale per il Cinema

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO INTERNO DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER I FILM PER L'ANNO 2014

TITOLO I

DISPOSIZIONE GENERALE

Art. 1.

Compiti della Sezione consultiva per i film

- 1. La Commissione svolge i suoi compiti secondo i principi e le finalità stabiliti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni, il D.M datato 8 febbraio 2013 concernente "Composizione e attività della Commissione per la Cinematografia", secondo il DM del 10 febbraio 2014 recante "Rideterminazione del numero dei componenti degli organi collegiali operanti presso la Direzione Generale per il Cinema e la Direzione Generale per lo spettacolo" e secondo le norme del presente Regolamento. Nello specifico, la sezione consultiva per i film esprime parere in merito a:
 - a. riconoscimento dell'interesse culturale dei lungometraggi di autori affermati, delle opere prime e seconde e dei cortometraggi e alla definizione della quota massima di contributo assegnabile;
 - b. verifica della rispondenza sostanziale dell'opera realizzata rispetto al progetto filmico riconosciuto di interesse culturale;
 - c. individuazione dei film d'essai;
 - d. ammissione ai benefici di legge dei film;
 - e. valutazione delle sceneggiature di cui all'art.13, comma 6 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 e successive modificazioni.
 - f. assegnazione di fondi ulteriori o aggiuntivi rispetto al fondo unico per lo spettacolo ed ai procedimenti amministrativi connessi alle agevolazioni fiscali a favore del settore.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER I FILM

Art. 2.

Composizione e durata

1. La Commissione, composta secondo le modalità di cui all'articolo 5 del DM 10 febbraio 2014, di cui all'art 8 decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28 è presieduta dal Direttore



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Generale per il Cinema

Generale per il Cinema ed è costituita, oltre che dal presidente, da otto esperti di comprovata esperienza, nominati dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di cui due designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

- 1. I componenti della sezione consultiva per i film restano in carica due anni, possono essere riconfermati per una sola volta e possono essere nuovamente nominati trascorsi due anni dalla cessazione dell'incarico.
- 2. I componenti sono tenuti a dichiarare, all'atto del loro insediamento, di non versare in nessuna situazione di incompatibilità con la carica ricoperta ed in particolare: a) di non avere in corso procedimenti penali; b) di non avere in corso procedimenti giudiziari o amministrativi per i fatti attinenti alle competenze delle Commissioni; c) di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame da parte della Commissione.
- 3. I componenti sono tenuti all'assoluto obbligo di riservatezza in merito ai lavori della Sezione.

Art. 3

Numero legale e sostituzione del Presidente

- 1. Il Presidente, con riferimento alle sedute di audizione, può delegare un dirigente della Direzione Generale competente per materia a rappresentarlo per tutta o parte della seduta, fermo restando che le funzioni di presidenza sono assunte dal componente della Commissione più anziano.
- 2. All'inizio di ogni seduta viene verificato il numero legale dei Componenti che deve essere pari a 4 componenti, oltre al Presidente.
- 3. Pareri istruttori possono essere resi dai componenti della sezione al Presidente della Commissione al fine della formulazione del parere di competenza anche per via telematica e la partecipazione ai lavori può avvenire anche con gli strumenti della teleconferenza e della videoconferenza.

Art. 4

Funzioni del Presidente e dei Segretari

- 1. Il Presidente della Sezione consultiva per i film la rappresenta, la convoca e ne presiede le sedute, regolando le discussioni e le votazioni secondo le norme del presente Regolamento.
- 2. Il Direttore Generale non esprime voto in ordine alla qualità artistica delle domande esaminate.
- 3. Il Segretario ovvero i segretari supplenti verificano i risultati delle votazioni e procedono alla stesura del processo verbale. Inoltre, predispongono il programma ed il calendario dei lavori della Sezione consultiva.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Direzione Generale per il Cinema

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI LAVORI DELLA SEZIONE CONSULTIVA PER I FILM

Art. 5

Convocazione della Commissione

- 1. Al termine di ciascuna seduta, di norma, il Presidente annuncia la data, l'ora e l'ordine del giorno della seduta successiva.
- 2. Nei casi in cui non sia stata data comunicazione della convocazione al termine della seduta, la Commissione è convocata dal Presidente anche per via telematica con indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della seduta, almeno sette giorni lavorativi prima della riunione, salvo casi di motivata urgenza.

Art. 6.

Deliberazioni della Commissione

- 1. Le deliberazioni della Commissione sono adottate a maggioranza, computandosi a tal fine anche gli astenuti. In caso di parità di voti, il voto del Presidente vale doppio.
- 2. All'inizio di ogni seduta, i componenti sono tenuti a dichiarare di non versare in nessuna situazione di incompatibilità con la carica ricoperta, in particolare di non avere rapporti economici di dipendenza o di collaborazione finalizzati ad attività specifiche oggetto di esame della sezione. Nel caso in cui un componente si trovi in tale situazione, sarà invitato a non partecipare alle attività della Sezione per la seduta.

TITOLO IV

MODALITA' DI VALUTAZIONE

Art. 7

Svolgimento delle attività e pubblicazione di documenti

- 1. La Sezione procede alla valutazione dei singoli progetti tramite un'apposita griglia valutativa all'attribuzione del punteggio, alla stesura di una graduatoria sulla base di un giudizio comparativo e alle relative motivazioni.
- 2. La Sezione opera in merito al riconoscimento dell'interesse culturale, valuta le istanze presentante a tal fine sulla base dei criteri di cui all'art 8, comma 2 del decreto legislativo, 22 gennaio 2004, n. 28 lettere a), b) e c) e solo nel caso di lungometraggi di autori affermati del criterio di cui alla lettera d) del medesimo comma.



Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione Generale per il Cinema

- 3. La Sezione definisce, nella prima riunione di ciascun anno, gli indicatori utili per le valutazioni discrezionali, di cui all'art 8, comma 2 del decreto legislativo, lettere a), b) e c), ai fini del riconoscimento dell'interesse culturale.
- 4. È prevista, per agevolare il funzionamento delle attività, la creazione di appositi gruppi di lavoro incaricati dell'istruttoria e delle relative valutazioni con riferimento all'interesse culturale dei lungometraggi, delle opere prime e seconde e cortometraggi, all'individuazione per i film d'essai ovvero con riferimento ad altre specifiche e motivate esigenze.
- 5. Ciascun componente può far parte di più di un gruppo di lavoro ed in ciascuno gruppo di lavoro ed in ciascun gruppo di lavoro è assicurata la presenza proporzionale di componenti designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
- 6. Tutte le delibere della Sezione saranno pubblicate sul sito della Direzione generale per il Cinema e riporteranno i punteggi relativi a ciascuno criterio e l'eventuale importo del contributo assegnato.
- 7. Le motivazioni riguardanti le deliberazioni della Sezione saranno pubblicate sul sito della Direzione Generale per il Cinema.

TITOLO V

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

Art. 8.

Modifiche al Regolamento della Commissione

- 1. Ciascun componente la Commissione può proporre la modifica delle norme del presente Regolamento, attraverso la presentazione di una proposta.
- 2. Si applicano alla discussione le norme contenute nel titolo III del presente Regolamento.